

Pubblicato il 26/01/2018

Sent. n. 244/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 798 del 2012, proposto da:
Cipriano Calogero, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Reale, Giacinto D'Urso, Francesco Mercogliano, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Alberti n. 24, presso lo studio dell'avv. Emma Izzi;
contro
il Comune di Corigliano Calabro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. 81 del 22 maggio 2012 del Responsabile del Settore governo e uso del territorio del Comune di Corigliano Calabro, recante ingiunzione di demolizione di opere abusive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2017 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con permesso di costruire n. 46 del 19 settembre 2011 il Comune di Corigliano Calabro ha assentito la ristrutturazione edilizia di un fabbricato, posto sul lungomare della frazione Schiavonea, richiesta dal sig. Calogero Cipriano, titolare dell'omonima impresa edile.

Con ordinanza n. 81 del 22 maggio 2012 il Responsabile del Settore governo e uso del territorio del Comune di Corigliano Calabro ha ingiunto al sig. Cipriano la demolizione di opere abusive, in quanto non previste nel progetto assentito.

Le opere abusive sono state rilevate a seguito di sopralluogo di cui alla relazione del 3 maggio 2012 ed integrazione dell'11 maggio 2012, in esito al quale si è constatato: *“Che gli aggetti dei balconi sui prospetti laterali posti a piano primo e secondo sono stati realizzati in difformità al permesso di costruire ed in violazione delle norme del PRG sulle distanze tra fabbricati. Inoltre due balconi sul prospetto principale a piano secondo e terzo sono stati realizzati seppur non previsti nel permesso di costruire rilasciato”*.

Il sig. Cipriano ha proposto ricorso avverso il provvedimento, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con le conseguenze di legge.

Il Comune di Corigliano Calabro, pur intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del 15 dicembre 2017 la causa è stata assegnata in decisione.

Con il primo motivo il ricorrente ha rilevato l'inapplicabilità dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, che disciplina gli interventi effettuati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, ritenendo applicabile, invece, l'art. 22 dello stesso decreto, in virtù del quale le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo e che violano le prescrizioni del permesso di costruire sono sanabili mediante presentazione di una d.i.a.

Trattandosi della realizzazione di balconi non previsti, la fattispecie sarebbe riconducibile alle previsioni dell'art. 22.

Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto che gli interventi realizzati, che hanno dato luogo a un aumento di volumetria non residenziale, rientrano pur sempre nell'ambito delle opere realizzabili nell'ambito di una ristrutturazione.

Tale concetto è stato ripreso nel terzo motivo, nel quale si è aggiunto l'erroneità dell'affermazione secondo cui le modifiche apportate comporterebbero una violazione delle distanze tra edifici, giacché trattandosi di ristrutturazione, si dovrebbe fare riferimento alle regole vigenti al momento di costruzione del fabbricato e non alle regole attuali. Tra l'altro, l'allungamento dei balconi sarebbe unicamente conseguenza della messa in opera di un elemento meramente ornamentale.

Le censure brevemente richiamate sono prive di fondamento.

Le argomentazioni del ricorrente, infatti, non tengono conto del fatto che la realizzazione o la modifica di balconi importano variazione del prospetto del fabbricato, che attiene alla facciata dell'edificio ed è cosa diversa dalla sagoma, che indica, invece, la forma della costruzione complessivamente intesa e, quindi, il contorno dell'edificio (in materia, Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2015 n. 20846; Tar Campania, Napoli, sez. IV, 28 ottobre 2011 n. 5052).

Tale variazione necessita di permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, che dispone: *“Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:*

Omissis

c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

La realizzazione o la modifica di balconi in carenza del titolo edilizio di cui sopra, così come la chiusura di finestre e l'apertura in altro luogo e l'allargamento di portoni sono da considerare interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, sanzionabili ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.

Consegue a quanto sopra il rigetto del ricorso.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore

Germana Lo Sapio, Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Iannini

IL PRESIDENTE
Vincenzo Salamone

IL SEGRETARIO